



**COMUNE DI TORRI DEL BENACO**  
**Provincia di Verona**

Viale F.lli Lavanda, 3 - Cap. 37010

☎ 0456205888 - fax 0456205800

P.IVA 00661030239

www.comune.torridelbenaco.vr.it

comune@torridelbenaco.vr.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 19 del 30/06/2020*

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL  
COMUNE DI TORRI DEL BENACO. DECORRENZA 01.01.2020**

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Giugno con convocazione alle ore 07:30, nella Sala delle Adunanze dell'Auditorium San Giovanni, in sessione ordinaria, seduta pubblica previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Nicotra Stefano. Sono presenti all'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno specificato in oggetto i seguenti Consiglieri:

	<b>Nome</b>				<b>Nome</b>		
1	NICOTRA STEFANO	Presente		7	CONSOLINI TOBIA	Presente	
2	SALAORNI MARCO	Presente		8	PACE STEFANO	Presente	
3	ANDREOLI PASQUA	Presente		9	GIRAMONTI UGO	Presente	
4	CELON CHIARA	Presente		10	FILIPPINI SOFIA	Presente	
5	GIACOMETTI MARCO	Presente		11	CONSOLINI GIORGIO	Presente	
6	CAVALLARI STEFANO VALENTINO	Presente					

PRESENTI: 11

ASSENTI: 0

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Giorgio Consolaro.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TORRI DEL BENACO. DECORRENZA 01.01.2020**

Il Sindaco illustra i contenuti del provvedimento iscritto al punto due dell'ordine del giorno e riguardante l'approvazione del regolamento generale delle entrate tributarie.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*, riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;
- il comma 1 della medesima norma dispone: *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 14/2013;
- la Legge 11 marzo 2014, n. 23, entrata in vigore il 27 marzo 2014, *"Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita"* getta le basi per una serie di importanti riforme e apre all'adozione di misure volte al contrasto dell'evasione e all'introduzione di semplificazioni amministrative;
- il decreto legislativo 156 del 24 settembre 2015 contiene una ampia riforma del contenzioso tributario ed estende al mondo dei tributi locali l'istituto dell'interpello volto a sviluppare un dialogo istituzionale tra amministrazione e contribuente la procedura del reclamo con possibilità di mediazione;
- la gestione delle entrate è caratterizzata da forti esigenze di semplificazione ed efficacia della riscossione anche al fine di adeguamento alle nuove norme sulla contabilità pubblica armonizzata che contempla l'utilizzo di strumenti di riscossione più efficaci;

VISTI gli interventi normativi contenuti nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, nelle disposizioni comprese tra il comma 784 e l'815 dell'articolo 1, disciplinano la nuova riscossione potenziata degli enti locali, che interviene sui seguenti aspetti di rilievo:

- l'obbligo di incasso diretto per tutte le fasi della riscossione delle entrate dell'ente;
- l'avviso di accertamento esecutivo con forza precettiva, istituito presente per la riscossione dei tributi erariali ed esteso, dal 1.1.2020, alle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni per accelerare la fase di riscossione coattiva mediante l'assorbimento della forza precettiva contenuta nella cartella/ingiunzione di pagamento;
- il funzionario responsabile per la riscossione con nuovi requisiti di nomina;
- la disciplina della dilazione di pagamento quale modalità di facilitazione degli adempimenti dei debitori in presenza di stato temporaneo di difficoltà;
- la determinazione degli oneri e spese di riscossione coattiva da porre a carico dei debitori;
- la revisione dei requisiti relativi all'albo dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

CONSIDERATO che, per effetto delle suddette novità normative, si rende necessario riformulare un nuovo regolamento generale delle entrate che si compone, nella proposta acclusa agli atti, dei seguenti titoli e capi:

- Il Titolo I - "Disposizioni e principi generali" - Raccoglie la disciplina delle entrate tributarie nei seguenti ambiti: Statuto del contribuente Individua i principi e i criteri che devono ispirare il procedimento amministrativo sulla base delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente quali chiarezza, trasparenza e assistenza nell'adempimento delle obbligazioni; pubblicità, informazione e assistenza del contribuente;
- Titolo II - "Diritto di interpello" - Con la pubblicazione del d. lgs 156/2015, il diritto di interpello diventa obbligatorio anche per i tributi comunali. L'istituto, che va attuato secondo le indicazioni del nuovo articolo 11 della legge 212/2000 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d. lgs. 156/2015, consente al contribuente di interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente;
- Titolo III - "Accertamento con adesione" - Adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili;
- Titolo IV - "Reclamo e mediazione" - Il capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il capo delinea lo sviluppo della procedura amministrativa inquadrata tra le fattispecie di autotutela obbligatoria, che deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso, periodo durante il quale sono sospesi i termini processuali. I principi che devono ispirare la decisione in sede di mediazione, oltre a quello cardine dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, sono indicati dalla stessa norma nella eventuale incertezza delle questioni controverse, nel grado di sostenibilità della pretesa e nel principio di economicità dell'azione amministrativa;
- Titolo V - "Ravvedimenti ed esimenti" - Il presente titolo disciplina il ravvedimento del contribuente, le cause di esimente nei tributi locali;
- TITOLI VI - "Autotutela" - Il capo è scritto in adeguamento alle nove norme sull'esercizio dell'autotutela che consente all'ente di rettificare gli atti accertativi e di riscossione qualora vi fossero errori o nuovi elementi che ridefiniscono la pretesa;
- Titolo VII - "Riscossione delle entrate tributarie" - Il titolo disciplina la nuova riscossione coattiva mediante accertamento esecutivo richiamando le disposizioni relative agli oneri e spese e rimettendo a valutazioni di efficienza ed economicità di gestione l'individuazione della modalità organizzativa. Si tratta di una parte strategica nel miglioramento dell'efficienza della riscossione in quanto definisce gli strumenti di riscossione coattiva, guidata da regole di proporzionalità ed economicità delle azioni cautelari ed esecutive. Si procede inoltre alla definizione delle inesigibilità della riscossione dopo le misure cautelari ed esecutive percorse;
- Titolo VIII - "Dilazioni rimborso compensazione sanzioni" - Per quanto riguarda la dilazione di pagamento, vengono attuate le disposizioni contenute nella legge 160/2019 con norme puntuali al fine del riconoscimento del diritto alla dilazione senza vincolarne il rilascio a parametri della situazione individuale eccessivamente stringenti. Si intende in tal modo allinearsi agli interventi normativi attuali che a livello generale favoriscono la dilazione di pagamento. Le fasce temporali previste nel

regolamento sono in linea con quelle indicate dalla normativa nazionale e tengono conto delle regole ed esigenze di incasso che governano la contabilità. Infine, importanza rivestono anche le regole relative alla possibilità di compensazione dell'entrata che viene proposta dal contribuente e vagliata dall'ufficio.

RITENUTO di proporre l'approvazione del *Regolamento generale delle Entrate* composto di n. 51 articoli, che trovano decorrenza di applicazione dal 1 gennaio 2020.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 06.12.2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTI:

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.12.2019 con il quale è stato differito al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali (G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019) e il successivo decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) che sposta il termine al 30 aprile 2020;
- il Decreto legge 18/2020 cosiddetti decreto Cura Italia che all'articolo 107 fissa al 31 Luglio il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

Il Sindaco-Presidente dichiara aperta la discussione;

Successivamente, il Sindaco-Presidente, nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa la discussione, procede con la votazione, la quale, espressa per alzata di mano, nei modi e nelle forme di legge, ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 11 (undici)
Consiglieri assenti:	n. ==
Favorevoli:	n. 11 (undici) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

## **DELIBERA**

- 1) Di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di approvare il regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Torri del Benaco composto di n. 51 articoli, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, formale e sostanziale (allegato A);
- 3) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente entra in vigore il 01.01.2020;
- 4) Di dare, altresì, atto che, per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
- 5) Di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale, ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.

Successivamente il Presidente chiede, con separata votazione, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

EFFETTUATA la votazione ed eseguito il computo dei voti che danno i seguenti risultati che sono stati proclamati dal Presidente:

Consiglieri presenti:	n. 11 (undici)
Consiglieri assenti:	n. ==
Favorevoli:	n. 11 (undici) (unanimità)
Contrari:	n. ==
Astenuti:	n. ==

## **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Nicotra Stefano

Il Segretario Comunale  
Dott. Giorgio Consolaro

(atto sottoscritto digitalmente)